PROVINCIA DI COMO

ATTO ORGANIZZATIVO

“Procedura di segnalazione di illeciti o di irregolarità – disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Whistleblowing)”

Approvazione: Deliberazione n. 56 del 14.04.2022 (Allegato n. 3 al PTPCT 2022-2024)

Modifica: Deliberazione n. 168 del 21.12.2023 di adeguamento al D.Lgs n. 24/2023

Art. 1. Fonte normativa e ratio dell'istituto

L'art. 54 bis[1], D.Lgs. 165/2001, inserito dall'art. 1, comma 51 della legge 190/2012, ha introdotto nel nostro ordinamento una particolare misura finalizzata a favorire l'emersione delle fattispecie di illecito all'interno delle Pubbliche Amministrazioni, il c.d. *whistleblowing.* In seguito, le disposizioni sono state integrate dalla legge n. 179/2017 e, da ultimo, sostituite dal D.Lgs n. 24/2023.

La ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli. In tale ottica, la segnalazione è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il *whistleblower* contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

A tal fine, la norma garantisce la tutela del segnalante attraverso tre principi generali:

- la tutela dell'anonimato;
- la sottrazione al diritto di accesso della segnalazione;
- il divieto di discriminazione nei confronti del segnalante.

La Provincia di Como, nel PTPCT 2018/2020, ha introdotto come misura anticorruzione l'acquisizione di un nuovo sistema integrato che permettesse la gestione completa delle attività relative al controllo di gestione, al ciclo della performance, alla redazione e monitoraggio del piano anticorruzione e conseguentemente anche alla gestione delle segnalazioni di illecito. Il sistema è attivo dall'inizio del 2019. A novembre 2019 la piattaforma è stata sostituita con il servizio web-based messo a disposizione dal fornitore del software acquisito per la gestione del Piano delle Performance e del Piano Anticorruzione.

Il presente atto viene inizialmente adottato unitamente al PTPCT 2022-2024 alla luce della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 469 del 09 giugno 2021 avente ad oggetto: "Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)".

Con il Decreto n. 24 del 10.03.2023, viene recepita nell'ordinamento italiano la disciplina discendente dalla Direttiva UE n. 2019/1937 in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del contesto

---

[1] Articolo 54-bis - Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti

1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del Codice Civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

lavorativo pubblico o privato. La norma sul whistleblowing viene completamente riscritta e l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 abrogato.

La disciplina del decreto n. 24/2023 è entrata in vigore a decorrere dal 15 luglio 2023 introducendo in particolare modifiche relative a:

- specificazioni dell'ambito soggettivo pubblico e privato, nonché dell'ambito oggettivo in termini di oggetto della segnalazione;
- ampliamento della platea dei soggetti che godono della tutela da ritorsioni e della riservatezza;
- canali di segnalazione: interno presso la Provincia, esterno presso ANAC, divulgazione pubblica; denuncia all'Autorità giudiziaria;
- tutela della riservatezza del segnalante e delle persone segnalate/coinvolte (facilitatore, colleghi, enti di proprietà o colleganza);
- ruolo degli enti del Terzo settore a sostegno delle persone segnalanti;
- modalità della comunicazione di misure ritorsive all'ANAC;
- revisione del sistema sanzionatorio di ANAC.

Le Linee Guida ANAC approvate con Delibera n. 311 del 12.07.2023 hanno ulteriormente specificato le disposizioni, in particolare con riferimento alle modalità di gestione delle segnalazioni esterne ad ANAC.

Art. 2. Modalità e canali di segnalazione

2.1 I canali di segnalazione: interno, esterno, divulgazione pubblica.

Oltre alla segnalazione cd. "*interna*", ossia effettuata direttamente alla Provincia di Como con le modalità previste nel presente atto organizzativo, è possibile presentare segnalazioni tramite in canale "*esterno*" (ossia indirizzata ad ANAC), oppure effettuare una segnalazione per mezzo di "*divulgazione pubblica*".

Solo ove si verifichino le seguenti particolari condizioni specificamente previste dal legislatore, i segnalanti possono fare ricorso al "*canale esterno*" attivato presso ANAC:

- se il canale interno non è attivo o se è attivo ma non è conforme a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni;
- se la persona ha già fatto la segnalazione interna ma non ha avuto seguito;
- se la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, oppure questa potrebbe determinare rischio di ritorsione;
- se la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La piattaforma ANAC consente, in modo informatizzato, la compilazione, l'invio e la ricezione del modulo di segnalazione, la gestione dell'istruttoria e l'eventuale inoltro ad altre Autorità competenti. Nel sito istituzionale di ANAC, cliccando il link alla pagina dedicata, si accede al servizio dedicato al "whistleblowing" (https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing). In alternativa, anche ANAC mette a disposizione un canale per le segnalazioni orali o tramite incontri diretti fissati entro un termine ragionevole.

Infine, con la "divulgazione pubblica" le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio - dalla persona segnalante o whistleblower - tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, nei seguenti casi:

- ad una segnalazione interna a cui l'amministrazione/ente non abbia dato riscontro nei termini previsti, abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro alla persona segnalante entro termini ragionevoli;

- la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;
- la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

2.2 Segnalazione anonima

Qualsiasi sia il canale utilizzato per la segnalazione, in caso di mancata indicazione dei dati anagrafici del segnalante, si configura il caso di segnalazione anonima. Questa sarà comunque gestita secondi i criteri stabiliti per le segnalazioni ordinarie ai sensi di legge, e non di *whistleblowing*, stante la evidente impossibilità di attivare gli strumenti di tutela del segnalante previsti dal D.Lgs 24/2023. Nel caso di utilizzo del canale interno on-line, il segnalante anonimo potrà comunque accedere alla propria segnalazione e dialogare con il Responsabile dell'Ente, decidendo anche in seguito, di completare la segnalazione con le proprie generalità.

Nei casi di segnalazione, divulgazione pubblica anonime o denuncia all'autorità giudiziaria, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, si applicano le misure di protezione contro le ritorsioni. Pertanto, le segnalazioni anonime ricevute vengono conservate unitamente alla documentazione allegata rendendo così possibile rintracciarle a posteriori.

Si rammenta infine che sussiste in capo ai soggetti tutelati la possibilità di sporgere *denuncia alle Autorità giudiziarie*. Qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio permane l'obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

2.3 Canale di segnalazione interno: servizio di gestione delle segnalazioni on-line

Il software di gestione acquisito, denominato StrategicPA, è fornito dalla società Ecohmedia ed è strutturato in modo da rendere disponibile un servizio on-line per l'acquisizione delle segnalazioni da parte dei dipendenti dell'Ente, nonché dei soggetti che hanno rapporti con l'Amministrazione, quali collaboratori e dipendenti delle imprese fornitrici.

Accedendo al link https://whistleblowing.strategicpa.it/u/provincia_como l'utente viene indirizzato ad un modulo in cui inserire una serie di informazioni utili a concretizzare la segnalazione. Le informazioni possono contenere anche i dati del segnalante, qualora questi li inserisca, i quali saranno automaticamente criptati e tenuti celati all'Amministrazione fino a quando non si verifichino le particolari condizioni di legge per la loro visualizzazione da parte dell'Amministrazione. I formati, le tipologie e le etichette dei dati richiesti possono essere personalizzati dall'Ente e possono contemplare anche documenti (file) allegati.

Al termine dell'inserimento della segnalazione al whistleblower viene restituito un codice "key code" che sarà indispensabile per la riapertura della pratica e che dovrà quindi essere utilizzato per richiamare la segnalazione, integrarla, controllarne lo stato di avanzamento e per interfacciarsi con il responsabile che la istruisce. In caso di smarrimento del "key code" non sarà più possibile in alcun modo accedere alla segnalazione.

La segnalazione viene subito inoltrata al Responsabile anticorruzione, tramite un sistema di back office che permette di interagire con il segnalante per approfondire il contenuto della segnalazione, richiedere documentazione aggiuntiva e informare sullo stato di avanzamento della pratica.

Il sistema permette di esportare ogni dato e l'intera pratica di segnalazione, onde permettere l'archiviazione nel sistema di protocollo informatico della Provincia.

2.4 Modalità alternative al servizio di gestione delle segnalazioni on-line

Questo sistema di segnalazione va ad affiancarsi alle possibilità di inoltro della segnalazione mediante consegna a mano, posta ordinaria; modalità che resteranno utilizzabili per ampliare il più possibile i canali di raccolta delle segnalazioni, seppure non completamente adeguati a permettere quanto richiesto dalla normativa: certezza della tutela del segnalante, interazione anonima, interscambio di informazioni e documenti ecc...

Le segnalazioni eventualmente prevenute senza l'utilizzo della piattaforma informatica a ciò dedicata saranno istruite secondo le medesime modalità. Le segnalazioni trasmesse in forma cartacea dovranno essere contenute in busta chiusa indirizzata al RPCT con la dicitura "riservata/personale" e saranno custodite in luogo fisico sicuro non accessibile a terzi. La segnalazione, così pervenuta, verrà protocollata in modo riservato e il relativo numero di protocollo generale dovrà essere comunicato al segnalante.

Qualora i soggetti che intendono inoltrare segnalazione per situazioni di illecito di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto con l'Amministrazione non intendano utilizzare il sistema di cui alla prima parte dell'art. 2, possono utilizzare per la segnalazione il modulo (che riporta specificatamente l'indicazione "Segnalazione whistleblowing"), allegato al presente documento.

Il modulo suddetto è reperibile sul portale istituzionale della Provincia di Como www.provincia.como.it nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione "Altri contenuti – Corruzione", dove sono altresì pubblicate le modalità di compilazione e invio.

Il modulo può essere presentato con una delle seguenti modalità:

a) tramite servizio postale. In tal caso, affinché sia tutelata la riservatezza, la segnalazione deve essere inserita in una busta chiusa con la dicitura "riservata personale - al Responsabile per la prevenzione della corruzione" e, recante il seguente indirizzo: Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione della Provincia di Como. In caso il segnalante intenda avvalersi della possibilità di non essere identificato dovrà prevedere la redazione della segnalazione in forma anonima, accompagnandola da una busta chiusa e sigillata con una modalità che permetta di verificarne l'integrità e contenente la stessa segnalazione completa delle proprie generalità complete. La busta contenente i dati del whistleblower potrà essere aperta solo a seguito di espressa richiesta del giudice a norma di legge.

Ai fini della trasmissione di segnalazioni whistleblowing, **si ritiene che l'invio tramite posta elettronica o PEC non sia adeguato a garantire la riservatezza dei dati contenuti**.

2.5 Segnalazione in forma orale

E' inoltre prevista la possibilità di effettuare la segnalazione nei confronti del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza – RPCT, in forma orale, attraverso incontro diretto (su richiesta a cui verrà dato riscontro entro un termine ragionevole).

A tal fine il primo contatto al fine di ottenere un appuntamento con il RPCT può avvenire tramite il numero telefonico 031.230253 oppure indirizzando una e-mail all'indirizzo: segretariogenerale@provincia.como.it.

Art. 3. Oggetto della segnalazione

Possono essere oggetto di segnalazione non solo fatti tali da configurare fattispecie di reato, ma ogni situazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, viene in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione. In particolare, la segnalazione può riguardare:

- violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica commesse nell'ambito dell'organizzazione dell'ente;
- delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Libro II, Titolo II, Capo I del Codice Penale;
- illeciti contabili;
- fattispecie in cui si riscontri l'abuso da parte del soggetto del potere a lui affidato, al fine di ottenere vantaggi privati;
- fattispecie, anche non penalmente rilevanti, in cui venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso ai fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo* e l'occultazione di illeciti;
- violazione del Codice di Comportamento dei Dipendenti o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare;
- comportamenti suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine dell'amministrazione;
- comportamenti suscettibili di arrecare un pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l'amministrazione;
- comportamenti suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione.

La segnalazione non può invece riguardare:

- notizie palesemente prive di fondamento e cd. voci di corridoio;
- informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico;
- lamentele o rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con il superiore gerarchico o i colleghi, per le quali occorre fare riferimento all'Ufficio Personale.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della trattazione della segnalazione e della protezione da misure ritorsive.

Art. 4. Autori e destinatari della segnalazione

Tutti i soggetti che intendano inoltrare segnalazione di illecito possono accedere al link https://whistleblowing.strategicpa.it/u/provincia_como.

Il segnalante deve rivestire la qualifica di dipendente pubblico o lavoratore e collaboratore delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione della Provincia di Como. Vi sono ricompresi, inoltre, tutti i soggetti che si trovino anche solo temporaneamente in rapporti lavorativi con una amministrazione o con un ente privato, pur non avendo la qualifica di dipendenti (come i volontari, i tirocinanti, retribuiti o meno), gli assunti in periodo di prova, nonché coloro che ancora non hanno un rapporto giuridico con gli enti citati o il cui rapporto è cessato se, rispettivamente, le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali ovvero nel corso del rapporto di lavoro.

L'accesso al sistema non prevede necessità di autenticazione, quindi può essere utilizzato direttamente sia dal personale dipendente dell'Ente, sia dai soggetti cui il link sia stato comunicato in ragione della loro qualità di collaboratori esterni, professionisti e consulenti, lavoratori autonomi, volontari e tirocinanti, dipendenti di imprese fornitrici, membri degli OIV ecc...

In base alla normativa vigente il soggetto che, all'interno dell'amministrazione può ricevere le segnalazioni di whistleblowing, con le connesse garanzie di protezione del segnalante, è il RPCT – Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il quale, pertanto, è direttamente abilitato a ricevere e gestire le segnalazioni tramite il servizio on-line dedicato di cui all'art. 2.

La segnalazione, ricevuta attraverso qualsiasi altro canale di cui all'art. 2, da parte di qualsiasi altro soggetto deve essere tempestivamente inoltrata, a cura del ricevente e nel rispetto delle garanzie di riservatezza, al Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione, il quale ne cura la protocollazione in via riservata e la custodia, con modalità tali da garantire la massima sicurezza.

L'invio della segnalazione al Responsabile non esonera il ricevente dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità Giudiziaria i fatti penalmente rilevanti, qualora il ricevente rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; né esonera dall'obbligo di denunciare le ipotesi di danno erariale nei casi in cui ciò sia previsto dalla legge.

Nel caso in cui il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza si trovi in posizione di conflitto di interessi, segnala immediatamente la situazione al Presidente della Provincia per l'individuazione di altro Dirigente cui assegnare l'attività istruttoria.

Art. 5. Attività di accertamento delle segnalazioni

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, nelle attività oggetto di accertamento si avvale della collaborazione e assistenza del personale già assegnato agli uffici di supporto al Segretario Generale, nella persona di un dipendente di categoria D che svolge tale ruolo parzialmente, essendo destinatario di altre mansioni all'interno dell'organizzazione. Il RPCT coinvolge, caso per caso, anche il Dirigente competente per materia in relazione ai fatti segnalati, curando di non ledere l'anonimato della segnalazione.

Nell'espletamento dell'attività di collaborazione e supporto, la predetta figura è autorizzata a svolgere, secondo le indicazioni fornite dal RPCT, attività istruttoria in ausilio al Dirigente coinvolto nell'accertamento dei fatti segnalati; entrambe le figure sono competenti in ordine al trattamento dei dati personali, correlati alle segnalazioni pervenute.

Qualora il dipendente designato o il Dirigente cui è affidata l'attività di collaborazione nella gestione delle segnalazioni si trovassero in situazione di incompatibilità/conflitti di interesse dovranno astenersi dalle attività suddette. Nel caso in cui i fatti oggetto della segnalazione possano in qualche modo riferirsi ad attività da loro compiute, devono immediatamente segnalare la situazione di potenziale conflitto al Responsabile Anticorruzione.

Il Custode della identità, ovvero il profilo utente gestito dal fornitore dello strumento per la gestione delle segnalazioni on-line, - dietro esplicita richiesta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, qualora si verifichino le condizioni a tal fine previste dalla legge - può consentire al RPCT di accedere all'identità del segnalante.

La procedura si articola come segue:

1. All'atto del ricevimento della segnalazione, dopo averne curato la protocollazione riservata, si provvede ad avviare, con le dovute cautele e nel rispetto della massima riservatezza, la

procedura interna per la verifica dei fatti descritti nella segnalazione, investendo le strutture competenti, nei soggetti sopra esplicitati, per l'attività di competenza, rilasciando alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione.

2. Qualora la segnalazione di whistleblowing venga indirizzata tramite i canali alternativi ad un soggetto diverso dal RPCT, la stessa va inoltrata a questi entro sette giorni dal suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

3. Il riscontro alla segnalazione pervenuta, che può consistere nella comunicazione dell'archiviazione, in una comunicazione interlocutoria, nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata o nel rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini. Tale comunicazione deve essere di norma inviata al segnalante entro il termine di 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

5.1 Criteri di valutazione e modalità di gestione delle segnalazioni

Le segnalazioni vengono trattate sulla base dei seguenti criteri:

- il segnalante deve rivestire la qualifica di dipendente pubblico o collaboratore o lavoratore delle imprese fornitrici di beni o servizi o, comunque, rientrare tra i soggetti di cui all'art. 4;
- le segnalazioni devono avere ad oggetto condotte illecite o "elementi concreti" di irregolarità nella gestione o organizzazione di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro;
- la motivazione per la quale viene effettuata la segnalazione (nell'interesse dell'integrità della Pubblica Amministrazione o per interesse privato del segnalante) è irrilevante;
- nella segnalazione devono essere indicate le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e la cui descrizione dovrà essere rappresentata in maniera chiara;
- nella segnalazione devono essere indicate le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati; possono essere indicati eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- possono altresì essere allegati in formato digitale eventuali documenti utili a confermare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione e ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati;
- ove i fatti segnalati abbiano riguardo a società partecipate/controllate o enti strumentali/vigilati, le segnalazioni devono essere inviate anche ai soggetti che rivestono l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle rispettive Società/Enti affinché gli stessi effettuino i necessari approfondimenti, ferma restando la salvaguardia della tutela dell'identità del segnalante; ove non vi abbia provveduto direttamente il segnalante vi provvederà d'ufficio il RPCT.

In nessun caso sono meritevoli di tutela le segnalazioni che integrano un'ipotesi di reato di calunnia o di diffamazione o che danno luogo a responsabilità extracontrattuale[2]; nel caso

[2] Art. 368 C.P. – Calunnia > Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se s'incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave. La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo.

Art. 595 C.P. – Diffamazione > Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Se l'offesa consiste nell'attribuzione

di sentenza di primo grado sfavorevole al denunziante, cesseranno le condizioni di tutela dello stesso, ferma restando l'adozione di altre misure.

In funzione dei temi trattati possono essere convocati dipendenti o responsabili degli Uffici, direttamente coinvolti, o comunque a conoscenza dei fatti segnalati. Per ogni seduta viene redatto un verbale. I verbali delle riunioni sono sottoscritti dal RPCT, dal dipendente assegnato e dal Dirigente coadiuvante; il dipendente incaricato ne cura l'archiviazione in un luogo fisico o digitale non accessibile ad altri.

Il Responsabile può effettuare ogni attività ritenuta opportuna, incluso il contatto attraverso il sistema di segnalazione whistleblowing o l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati. A tal fine, il Responsabile può contattare il segnalante e riceverlo in un luogo anche al di fuori dei locali dell'amministrazione, per garantire la sua massima riservatezza.

In caso di segnalazione che comporti responsabilità disciplinare di uno o più dipendenti dell'Ente, il RPCT informa l'Ufficio procedimenti disciplinari.

Nel caso in cui la segnalazione risulterà manifestamente infondata, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza ne disporrà l'archiviazione.

l Responsabile della Prevenzione della Corruzione, competente a svolgere una prima istruttoria, qualora il fatto segnalato risulti non manifestamente infondato, dopo avere oscurato la sottoscrizione e sostituito i dati identificativi del segnalante, inoltra la segnalazione – anche per l'adozione dei provvedimenti conseguenti – ai soggetti terzi competenti, quali:

- il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), nel caso la segnalazione concerna le competenze di tale organo;
- l'Autorità Giudiziaria, la Corte dei conti e l'ANAC, per i profili di rispettiva competenza;
- il Dipartimento della Funzione Pubblica.

Le segnalazioni di fatti illeciti siano sottratte a qualunque forma di accesso.

Al termine dell'attività annuale viene redatta una relazione, inerente ai profili generali dell'attività svolta, da inviare al Presidente della Provincia.

Art. 6. Tutela del segnalante, del segnalato e degli altri soggetti coinvolti

6.1 - Riservatezza e sottrazione al diritto di accesso

L'identità del segnalante e del segnalato sono protette in ogni contesto, a partire dal momento della segnalazione:

- il sistema telematico di segnalazione tutela in modo completo e sicuro il whistleblower;

---

di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

Art. 2043 C.C. – Risarcimento per fatto illecito > Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

- l'identità dei soggetti che inoltrano segnalazione può dagli stessi non essere inserita nel sistema di cui all'art. 2; in caso i dati vengano inseriti gli stessi saranno automaticamente oscurati dalla procedura informatica di gestione e potranno essere conosciuti, se inseriti dal segnalante, solo previa richiesta del RPCT al soggetto 'Custode delle identità' come indicato all'art. 5;
- tutti coloro che ricevono, anche solo accidentalmente, nella gestione delle segnalazioni pervenute con modalità diverse dal sistema telematico, sono obbligati a tutelare la riservatezza di tale informazione;
- in tutte le modalità di segnalazione l'identità del segnalante e del segnalato è protetta e non divulgabile, nemmeno a seguito di richiesta di accesso agli atti.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Nell'ambito delle eventuali procedure che vengono instaurate a seguito della segnalazione, l'identità del segnalante può essere svelata solo nei modi e nei casi stabiliti dalla normativa vigente e dalle Linee Guida ANAC tempo per tempo vigenti.

6.2 - Divieto di azioni ritorsive nei confronti del *whistleblower*

I soggetti che effettuano una segnalazione non possono essere sanzionati, licenziati o sottoposti ad alcuna azione ritorsiva e misura discriminatoria per motivi collegati, anche solo indirettamente, alla segnalazione.

Per azione ritorsiva si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica, e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, come definite dal D.Lgs. n. 24/2023.

Comunicazione di azioni ritorsive all'ANAC

Il soggetto segnalante o affine, che rileva un caso di ritorsione può darne comunicazione circostanziata all'ANAC. Se la comunicazione sulle ritorsioni sia erroneamente trasmessa a soggetti diversi da ANAC, tali soggetti sono tenuti a garantire la riservatezza dell'identità della persona che l'ha inviata e a trasmettere ad ANAC la comunicazione, dando contestuale notizia di tale trasmissione al soggetto che l'ha effettuata.
Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione non possono darne comunicazione ad ANAC.

6.3 – Tutela a favore di soggetti diversi dal segnalante

La tutela è riconosciuta, oltre ai soggetti che effettuano segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche, anche a quei soggetti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante (facilitatori che assistono in segnalante nella segnalazione, persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, enti o persone giuridiche di proprietà del segnalante o presso le quali lavora).

6.4 – Ulteriori tutele

La tutela dei segnalanti e dei soggetti coinvolti, inoltre, è garantita tramite altri istituti introdotti dal legislatore, quali:

- limitazioni della responsabilità penale, civile e amministrativa rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni;
- misure di sostegno da parte di enti del Terzo settore, appositamente convenzionati con ANAC e inseriti in apposito elenco pubblicato sul sito dell'Autorità;
- divieto di rinuncia e transazioni – non sottoscritte in sede protetta – di diritti e mezzi di tutela.

Art. 7. Attività di sensibilizzazione e formazione

La Provincia, oltre a dare la più ampia diffusione al presente documento sul proprio sito istituzionale, promuove un'efficace attività di sensibilizzazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla segnalazione degli illeciti nell'amministrazione, in particolare nell'ambito dei percorsi formativi sull'etica pubblica e sul codice di comportamento dei dipendenti.

Il link al sistema di segnalazione sarà:

- notificato tramite e-mail a tutto il personale dipendente, per i soggetti non dotati di indirizzo e-mail dovranno essere informati a cura del Responsabile di riferimento;
- fatto oggetto di informazione agli organi politici dell'Ente, ai componenti del NIV e al revisore dei conti;
- messo a disposizione di tutti i soggetti che hanno rapporti con l'Amministrazione attraverso la comunicazione del link https://whistleblowing.strategicpa.it/u/provincia_como in fase di conferimento dell'incarico di collaborazione o dell'affidamento della fornitura di beni, servizi o lavori;

MODELLO PER LA

SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE

(*whistleblowing*)

Gentile Utente,

ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito "GDPR") e delle disposizioni in materia vigente (D.Lgs. 196/2003 s.m.i.), La informiamo che il trattamento dei dati da Lei forniti sarà effettuato con modalità e procedure finalizzate a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e sicurezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Rammentiamo che per trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (art. 4 GDPR).

Oggetto del trattamento, base giuridica e origine dei dati

I dati sono trattati dalla **Provincia di Como** secondo il principio di "liceità del trattamento" (art. 6 GDPR) e, a seconda della specifica richiesta, si riferiscono a:

- dati anagrafici e identificativi dell'interessato/segnalante (ad es. nome, cognome, indirizzi, contatti);
- dati forniti nell'ambito della segnalazione relativi al segnalante, al/ai segnalato/i, ad eventuali soggetti terzi. Si invita, a tal fine, a limitare il più possibile le informazioni ed i dati personali inseriti all'interno della segnalazione.

Le basi giuridiche di tali trattamenti si ravvisano:

(i) nell'adempimento di obblighi previsti dalla legge (art. 6.1, lett. c) del GDPR);
(ii) nell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri (art. 6.1, lett. e) del GDPR e art. 2-sexies D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., con particolare riferimento al compito di accertare eventuali illeciti denunciati nell'interesse dell'integrità dell'Ente, ai sensi del D. lgs n. 24/2023, dai soggetti che, in ragione del proprio rapporto di lavoro presso l'Ente, vengano a conoscenza di condotte illecite.

I dati vengono raccolti tramite applicativi informatici o compilazione di modulistica cartacea.

Finalità del trattamento

lati forniti dal segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di rvizio con l'Ente commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con il medesimo, vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie tività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

informa, inoltre, che ai sensi del D. Lgs n. 24/2023, nel caso di segnalazioni di violazioni, l'identità del segnalante sarà rivelata solo suo previo ed presso consenso, di volta in volta acquisito, al fine di attivare la tutela dello stesso e negli altri casi previsti dal D.lgs 24/2023, fatto salvo quanto di guito indicato.

Modalità del trattamento

La comunicazione dei dati personali come specificati in questa informativa è facoltativa. L'utilizzo da parte del segnalante della piattaforma informatica messa a disposizione dalla Provincia permette di inoltrare e gestire le segnalazioni in modo anonimo. È facoltà del segnalante utilizzare altre modalità di segnalazione (invio per posta cartacea o richiesta di colloquio), secondo quanto previsto dalle Procedure e i Regolamenti in essere (Atto organizzativo interno sul "Whistleblowing") della Provincia. Non è prevista, quale modalità di segnalazione, la trasmissione tramite posta elettronica né PEC.

Si specifica che il sistema di gestione delle segnalazioni adottato dalla Provincia di Como è un applicativo informatico che garantisce la tutela dell'identità del segnalante separando il contenuto della segnalazione dall'identità del segnalante. Tale identità è criptata e non è nota al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell'Ente né al momento in cui riceve la segnalazione né nel successivo eventuale dialogo che si può instaurare tra RPCT e segnalante. Nel caso in cui il segnalante fornisca spontaneamente dati personali nel testo della propria segnalazione, ovvero nell'eventualità in cui si renda necessario nell'ambito del procedimento accedere a tali dati, si fornisce la presente

INFORMATIVA ai sensi dell'art 13 del GDPR 2016/679.

La gestione e la preliminare verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione, effettuata mediante la piattaforma dedicata, sono affidate al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, secondo quanto disciplinato dalle Procedure e i Regolamenti in essere della Provincia.

Nell'eventualità del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale; nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria; nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

La segnalazione non è soggetta al diritto di accesso agli atti di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e successive modifiche.

Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti idonei a garantirne la riservatezza, l'integrità e la disponibilità. Il trattamento è effettuato mediante sistemi informativi e/o automatizzati e su supporto cartaceo e comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste all'art. 4 del GDPR e necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione nei confronti dei soggetti incaricati al trattamento stesso.

Tempi di conservazione dei dati

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni (salve diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria), che decorrono dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, come espressamente previsto dall'articolo 14 del D.lgs. n. 24/2023.

Accesso al trattamento

Ove strettamente necessario e nel rispetto della normativa specifica (in particolare l. 179/2017; D. lgs. n.24/2023) e della regolamentazione della Provincia i dati potranno essere resi accessibili a:

- il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);
- il personale dell'Ente del quale il RPCT debba avvalersi ai fini della gestione delle pratiche di segnalazione; tale personale per tale attività è appositamente autorizzato al trattamento (artt. 4, par. 10, 29, 32, par. 4 Regolamento e art. 2-quadeterdecies del Codice privacy) al trattamento dei dati personali e, di conseguenza, il suddetto personale dovrà attenersi al rispetto delle istruzioni impartite, nonché di quelle più specifiche, connesse ai particolari trattamenti, eventualmente di volta in volta fornite dal RPCT;
- il fornitore del servizio di erogazione e gestione operativa della piattaforma tecnologica di whistleblowing in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR (Ecoh Media Srl).

Comunicazione dei dati

In ogni caso i dati acquisiti non verranno diffusi.

La comuncazione dei dati, nei casi previsti dalla legge, potrà essere effettuata nei confronti di ANAC, Autorità Giudiziaria e personale dell'Ente autorizzato a gestire le segnalazioni. Il riferimento geografico è intra-UE.

Trasferimento dei dati

La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server ubicati all'interno dell'Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.

I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea.

Diritti dell'interessato

Le segnaliamo che in qualità di interessato può esercitare i seguenti diritti, previsti dal GDPR, nei confronti del Titolare del trattamento:

- ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali (Diritto di accesso art. 15);
- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (Diritto di rettifica art. 16);
- ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussistono determinate condizioni (Diritto all'oblio art. 17);
- ottenere la limitazione del trattamento in determinate ipotesi (Diritto alla limitazione del trattamento art. 18);
- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, in determinati casi (Diritto alla portabilità dei dati art. 20). Si rammenta la previsione dell'art. 20.3 GDPR, secondo cui tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento;

- opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano (Diritto di opposizione art. 21);
- ricevere senza ingiustificato ritardo comunicazione della violazione dei dati personali subita dal Titolare del trattamento (art. 34).

Ove applicabile, oltre ai diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), l'interessato ha diritto di reclamo all'Autorità Garante.

Modalità di esercizio del diritto

L'interessato che volesse esercitare i propri diritti può contattare il referente privacy all'indirizzo e-mail: antonio.endrizzi@provincia.como.it.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è **Provincia di Como**, Via Borgo Vico, n. 148, 20123 - 22100 Como (CO), Codice fiscale e P.IVA n° 80004650133.

L'elenco dei responsabili e degli autorizzati al trattamento è consultabile presso la sede del Titolare sopra citata.

Responsabile Protezione dei Dati (DPO/RPD)

Provincia di Como ha nominato quale Data Protection Officer (DPO) la società FRAREG S.R.L, Viale Jenner, 38 – 20159 Milano, Tel. (+39) 0269010030, dpo@frareg.com - frareg@legalmail.it

---

NOME e COGNOME DEL SEGNALANTE	
QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE (1)	
SEDE DI SERVIZIO	
N. TELEFONO	
E-MAIL	
DATA/PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO	gg/mm/aaaa
LUOGO FISICO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO:	☐ UFFICIO _____ (indicare denominazione e indirizzo della struttura) ☐ ALL'ESTERNO DELL'UFFICIO _____ (indicare luogo e indirizzo)

RITENGO CHE LE AZIONI OD OMISSIONI COMMESSE O TENTATE SIANO (2):	☐ penalmente rilevanti; ☐ poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni ☐ sanzionabili in via disciplinare; ☐ suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico; ☐ suscettibili di arrecare un pregiudizio alla immagine dell'amministrazione; ☐ altro (specificare)
DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTTA ED EVENTO)	
AUTORE/I DEL FATTO (3)	1. …… 2. …… 3. ……
ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO (4)	1. …… 2. …… 3. ……
EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE	1. …… 2. …… 3. ……

LUOGO, DATA E FIRMA

_____

La segnalazione può essere presentata:

a) mediante inserimento delle informazioni nel sistema informatico predisposto dall'amministrazione accessibile al link https://whistleblowing.strategicpa.it/u/provincia_como ;

c) a mezzo del servizio postale o tramite posta interna, secondo le modalità indicate sul sito www.provincia.como.it, sezione Amministrazione Trasparente / Altri contenuti / Prevenzione della Corruzione;

c) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata ad uno dei soggetti legittimati alla ricezione.

---

(1) Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l'invio della presente segnalazione non lo esonera dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

(2) La segnalazione non riguarda rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento al servizio competente per il personale e al Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità.

(3) Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all'identificazione.

(4) Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all'identificazione